



Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro

Assessorat de l'essor économique, de la formation e du travail

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI DI UN PERCORSO FORMATIVO DI QUARTO ANNO NEL
SETTORE DEL BENESSERE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) DA AVVIARSI NELL'ANNO SCOLASTICO
2021/2022**

**PERCORSO DEFINITO IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
747 DEL 14/06/2021**

AVVISO N. 21AF

(approvato con PD 4936 del 31/08/2021)

Sommario

1. Definizioni	3
2. Riferimenti legislativi e amministrativi.....	3
Riferimenti eurounitari.....	3
Riferimenti nazionali	4
Riferimenti regionali.....	5
3. Interventi finanziabili e finalità	8
4. Destinatari	10
5. Risorse disponibili e Modalità di finanziamento.....	10
6. Vincoli di progettazione	16
7. Durata dell'operazione	16
8. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	17
9. Soggetti attivi e raggruppamenti	17
10. Coinvolgimento delle associazioni di categoria e di altri soggetti promotori	18
11. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento	19
12. Modalità di compilazione e presentazione dei progetti.....	19
13. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento e documentazione	20
14. Ammissibilità a valutazione	22
15. Valutazione dei progetti	23
16. Approvazione graduatorie e avvio delle attività.....	24
17. Adempimenti gestionali ed erogazione del contributo.....	25
18. Modalità di erogazione del contributo.....	26
19. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste.....	27
20. Tenuta documentazione	34
21. Revoca del contributo	34
22. Diritti sui prodotti delle attività	34
23. Informazione e pubblicità.....	35
24. Tutela privacy.....	35
25. Responsabile del procedimento.....	35
26. Rinvio	35
27. Informazioni.....	35

Premessa

Il presente Avviso disciplina le modalità e i termini di presentazione nonché i criteri di valutazione dei progetti afferenti all'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno nel sistema duale¹ da avviarsi nell'anno scolastico 2021/22 da parte di Organismi di formazione accreditati con particolare riferimento al settore del benessere.

A valere sul presente Avviso, è previsto il finanziamento di un percorso formativo volto all'acquisizione di un titolo di diploma professionale di IV livello EQF relativo alle seguenti figure professionali, di cui al Repertorio approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR):

- "Tecnico dell'acconciatura"
- "Tecnico dei trattamenti estetici".

I titoli rilasciati permetteranno inoltre l'accesso diretto al relativo esame abilitante previsto per l'accesso alla professione di acconciatore o di estetista.

Il percorso formativo, in coerenza con quanto delineato nella DGR 8/2016, è finalizzato a rafforzare il collegamento tra la formazione professionale e il mondo del lavoro e mira ad offrire, sul territorio regionale, un'opportunità di specializzazione che permetta ai giovani di ottenere un titolo direttamente spendibile nel mercato, facilitandone pertanto l'inserimento lavorativo.

In questa logica e al fine di favorire maggiormente il contatto con il mondo del lavoro e le possibilità di inserimento professionale degli allievi, all'interno del gruppo classe potranno essere inseriti allievi assunti con contratto di apprendistato di 1° livello ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 81/2015 sulla base di quanto previsto dal sistema duale avviato in Italia con l'approvazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'IeFP".

Le modalità di gestione di tale opportunità sono disciplinate dalle specifiche Disposizioni approvate con la DGR 1418/2020.

L'azione finanziata con il presente avviso rientra nell'ambito della priorità 10.i *"Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione"*, azione esemplificativa 10.1.7 *"Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività"* del Programma Operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE)" della Valle d'Aosta.

Al presente Avviso si applicano le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019.

¹ Modello di formazione professionale in alternanza, nell'ambito del quale vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica del sistema IeFP con il fine di agevolare le transizioni e ridurre il divario in termini di competenze tra scuola e impresa: l'attuazione dei percorsi prevede quindi un cospicuo monte ore da svolgersi in impresa o tramite l'organizzazione di attività in impresa simulata.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **destinatari:** le persone che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Per i progetti di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei partecipanti ai percorsi formativi, così come declinati al successivo articolo 4;
- **beneficiario:** ai sensi dell'art. 2 comma 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni". Per i progetti di cui trattasi, il beneficiario è individuato in organismi di formazione accreditati;
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è la Struttura Politiche della formazione del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione;
- **Autorità responsabile del Programma:** l'autorità responsabile è individuata nell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito del Programma Operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE)" della Valle d'Aosta, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata.

Riferimenti eurounitari

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il

regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Riferimenti nazionali

- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante "Disciplina dell'attività di estetista.";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m. e ii.;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, "Norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i.";
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174 – Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. n. 65/CSR);
- il D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176, "Recepimento dell'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale";
- l'Accordo fra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato in data 20 febbraio 2014 nell'ambito della Conferenza delle Regioni e Province autonome (Rep. n. 14/021/CR8/C9);
- l'Accordo di partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 29 ottobre 2014;

- il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con particolare riferimento alla disciplina di cui all’art. 43, concernente l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- l’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015, sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’IeFP”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- le Linee guida per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, approvate in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 25 luglio 2019 (Rep. n. 19/140/CR8/C9);
- l’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio atto n. 155/CSR del 1° agosto 2019);
- l’Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19 (Rep n. 20/51/CR8/C9 del 31 marzo 2020);
- le Linee guida per la realizzazione degli esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19, approvate in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 21 maggio 2020 (Rep. n. 20/91/CR5bis/C9);

Riferimenti regionali

- lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta che, all’art. 39, prevede che nell’ambito dei percorsi di istruzione sia dedicato all’insegnamento della lingua francese un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana;
- la Legge regionale 20 agosto 1993, n. 63, recante “Disciplina dell’attività di estetista nella Regione Valle d’Aosta.”;

- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge regionale 7 maggio 2012, n. 14, “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 14 giugno 2004, recante “Approvazione della Direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell’ambito della formazione professionale, in attuazione dell’art. 19, comma a) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7. Nomina dei componenti per il nucleo tecnico per la gestione delle azioni di supporto ed accompagnamento alla attuazione della Direttiva, ex LR n. 18/1998 all’Associazione IRSEA di Genova per attività di supporto e formazione degli operatori. Impegno di spesa.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2501 in data 28 dicembre 2012 recante “Approvazione del profilo professionale relativo alla figura di acconciatore e delle disposizioni applicative di cui all’art. 5, commi 1, 2 e 3, della LR 7 maggio 2012, n. 14.”;
- il Programma Operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” della Valle d’Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo (Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014, così come da ultimo modificato con Decisione C(2021) 3190 del 29 aprile 2021;
- il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” nella seduta del 5 giugno 2015 e ss.mm. e ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 8 gennaio 2016, recante “Approvazione degli indirizzi e delle modalità di attuazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Valle d’Aosta e delle prime disposizioni per l’avvio, a titolo sperimentale, per l’anno scolastico 2016/17, di nuovi percorsi triennali realizzati dalle istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà complementare, e dagli organismi di formazione accreditati. Istituzione di un gruppo di monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione”;
- il Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo 2014/2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XIV del 24 febbraio 2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 in data 27 gennaio 2017 recante “Approvazione del profilo professionale di Estetista (Tecnico dei trattamenti estetici) ed inserimento del medesimo nel Repertorio regionale dei profili e degli standard professionali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2026 in data 23/07/2010.”
- la deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 12 aprile 2019, recante “Approvazione delle Linee guida per l’attuazione, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dei percorsi di quarto anno realizzati nel quadro dell’offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 8/2016. Integrazioni e modifiche alla DGR 1675/2018. Revoca della DGR n. 1170/2016 e della DGR n. 893/2017.”, così come modificate dalle successive deliberazioni n. 666/2020 e 747/2021;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 17 maggio 2019, recante “Approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 462 in data 11 aprile 2014.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 804 del 14 giugno 2019, recante “Approvazione della modifica dell’articolo 7 dell’allegato alla DGR 642/2019 recante “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale””;
- il Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019, recante “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” Programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)” (di seguito, Direttive regionali);
- provvedimento dirigenziale n. 27 in data 7 gennaio 2021 del dirigente della Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo recante modifica del regime sanzionatorio previsto dalle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20” (FSE) in caso di realizzazione parziale delle operazioni finanziate;
- il documento “Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma” approvato dall’Autorità di Gestione del POR FSE con Provvedimento dirigenziale n. 670 in data 28 febbraio 2020;
- le Frequently Asked Questions pubblicate sul canale “Europa” del sito regionale, in risposta all’ Emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 1 delle Direttive regionali” approvate con PD n. 5543 del 26/09/2019 e ss. aggiornamenti;
- le metodologie per la definizione di Opzioni di semplificazione di costo (OSC) relative alle spese di sanificazione, di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di dotazione strumentale degli enti di formazione, di cui ai provvedimenti dirigenziali nn. 3541/2020 e 5130/2020;
- il provvedimento dirigenziale n. 4418 in data 10 agosto 2021 recante “Approvazione dell’aggiornamento della ‘Descrizione delle funzioni e delle procedure dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione’ e del ‘Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione’, da ultimo approvati con DGR n. 650/2020, e costituenti il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Operativo ‘Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)’”;
- le disposizioni derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d’Aosta, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito, Disposizioni derogatorie), di cui al provvedimento dirigenziale n. 5130/2020, e ss.mm. e ii.;

- il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1113 in data 2 novembre 2020;
- il provvedimento dirigenziale n. 6680 in data 1° dicembre 2020 recante “Proroga del riconoscimento dei costi aggiuntivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche FAD di cui al PD n. 5130/2020.”;
- le Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'articolo 43 del D.lgs. 81/2015 e al Decreto Interministeriale 12/10/2015 nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) finalizzati all'acquisizione del diploma professionale, di cui alla DGR 1418 del 30 dicembre 2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020, recante “Approvazione del “Testo unico dell'accREDITamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d'Aosta”. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 12 marzo 2018.”;
- il provvedimento dirigenziale n. 2287 in data 30 aprile 2021, recante “Approvazione delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione relative ad apprendimenti derivanti da ambiti formali, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 747 del 14 giugno 2021 recante “Approvazione dell'offerta formativa di quarto anno nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno scolastico 2021/22. Modifica delle Linee guida di cui alle DGR nn. 466/2019 e 666/2020. Prenotazione di spesa”;
- il Provvedimento dirigenziale n. 4936 del 31 agosto 2021 recante “Approvazione a valere su risorse del Programma Operativo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” 2014/2020 FSE della Valle d'Aosta dell'“Avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di un percorso formativo di quarto anno nel settore del benessere nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da avviarsi nell'anno scolastico 2021/2022 - Avviso n. 21AF”, sulla base dell'offerta formativa definita dalla DGR 747/2021.”.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E FINALITÀ

1. Il percorso formativo oggetto del presente Avviso deve essere realizzato in ottemperanza ai vincoli indicati nell'allegata scheda azione ed è finalizzato al rilascio dei diplomi professionali di:
 - a) Tecnico dell'acconciatura
 - b) Tecnico dei trattamenti estetici.

In considerazione del fatto che nell'ambito dello stesso gruppo classe convivono allievi appartenenti ai succitati due indirizzi che svolgeranno parte delle attività formative in comune e parte suddivisi a seconda della specializzazione, anche nella compilazione del formulario SISPREG2014, come meglio specificato al successivo art. 12 comma 3, si dovrà tenere conto di tale vincolo strutturando la proposta formativa tramite la compilazione di un quadro corso relativo alle attività trasversali e un quadro corso per ciascuno degli indirizzi previsti.

2. Il percorso deve pertanto fare riferimento alle figure professionali previste nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR), nelle more dell'adozione di specifici atti regionali che effettuino la correlazione tra le figure nazionali e i relativi profili professionali regionali (di cui alle DGR nn. 2501/2012 e 66/2017).
3. La progettazione delle attività formative, per quanto rappresentato al precedente comma 2, può pertanto essere realizzata tendendo in considerazione sia la declinazione della figura nazionale che le competenze in esito previste dal profilo regionale relativo.
4. Il superamento dell'esame di diploma finale costituisce titolo di accesso diretto al relativo esame teorico-pratico previsto per l'esercizio dell'attività professionale di Acconciatore o di Estetista, ai sensi delle norme regionali di riferimento.
5. Il percorso è attivato sulla base di quanto previsto dal progetto sperimentale recante *"Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale"* di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015. Al percorso si applicano inoltre, così come stabilito dalla DGR 747/2021, le *"Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'art. 43 del d.lgs. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) finalizzati all'acquisizione del diploma professionale"* ed è pertanto prevista la possibilità di inserire allievi apprendisti all'interno del gruppo classe: il finanziamento dei sostegni economici connessi all'attivazione dei contratti di apprendistato non è ricompreso nel presente Avviso, ma viene assicurato con specifici finanziamenti dedicati e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione tramite l'utilizzo di risorse statali specificatamente dedicati al sistema di leFP e all'apprendistato.
6. L'avviso si colloca nell'ambito degli interventi previsti dal Programma Operativo *"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"* 2014/2020 FSE della Valle d'Aosta, con particolare riferimento alla priorità 10.i *"Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione"*, azione esemplificativa 10.1.7 *"Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività"*.

4. DESTINATARI

1. I percorsi formativi oggetto del presente Avviso sono rivolti alle seguenti categorie di destinatari:
 - i. in via prioritaria, giovani inattivi o disoccupati che, al momento dell'avvio del corso, abbiano al massimo 24 anni e che siano in possesso del titolo di qualifica professionale coerente conseguito al termine di un percorso triennale di leFP conclusosi nel precedente anno scolastico/formativo rispetto all'avvio del percorso di quarto anno;
 - ii. in seconda istanza giovani inattivi o disoccupati che, al momento dell'avvio del corso, abbiano al massimo 24 anni e che siano in possesso del titolo di qualifica professionale coerente conseguito al termine di un percorso triennale di leFP concluso non oltre i 3 anni scolastici precedenti;
 - iii. in forma residuale e a completamento dei posti disponibili giovani inattivi o disoccupati che, al momento dell'avvio del corso, abbiano al massimo 24 anni e che abbiano conseguito, al termine di percorsi di formazione professionale non oltre i 5 anni precedenti, un titolo di qualifica professionale coerente e correlato alla figura nazionale di leFP di riferimento. Nel caso in cui la qualifica professionale non sia stata conseguita ai sensi del d.lgs 226/2005, l'ammissione al corso è subordinata all'attivazione delle procedure per il riconoscimento dei crediti di ammissione.

2. La presente azione, collocandosi nell'ambito del sistema duale, prevede che i partecipanti possano essere assunti con contratti di apprendistato di 1° livello di cui all'art. 43 del d.lgs 81/2015 finalizzati all'acquisizione del diploma professionale: l'articolazione del percorso formativo di tali corsisti è normato, oltre che da quanto previsto dalle Direttive regionali e dal presente Avviso, anche da quanto contenuto nelle specifiche disposizioni approvate con DGR 1418/2020.

5. RISORSE DISPONIBILI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

1. Per la realizzazione dei progetti previsti dal presente Avviso è disponibile la cifra complessiva massima di euro 205.000,00.
2. Le risorse finanziarie indicate sono da intendersi al lordo dell'IVA e di ogni altro onere.
3. Il costo complessivo massimo finanziabile per progetto, così come definito dalla scheda azione allegata al presente Avviso, include:
 - a. il costo complessivo del corso calcolato applicando le opzioni di semplificazione dei costi di cui ai successivi commi 5 e 6;

- b. il costo dei processi di riconoscimento dei crediti formativi, che potranno essere attivati nelle forme e nelle modalità specificate ai successivi commi 7 e 8;
 - c. l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame finale, secondo quanto previsto al successivo commi 9 e 10;
 - d. le spese straordinarie a favore degli allievi connesse all'emergenza epidemiologica in atto e relative a Dispositivi di Protezione Individuali specificatamente previsti dai Protocolli di sicurezza relativi al settore professionale di riferimento, così come dettagliato ai successivi commi 11e 12;
 - e. i costi straordinari connessi all'emergenza epidemiologica in atto e relativi all'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa, così come dettagliato ai successivi commi 13e 14;
 - f. i costi straordinari connessi all'emergenza epidemiologica in atto e relativi all'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche di FAD, così come precisato ai successivi commi da 15 a 17;
 - g. i costi straordinari connessi all'emergenza epidemiologica in atto e relativi all'acquisto di mascherine chirurgiche, a titolo di DPI, così come specificato ai successivi commi 18 e 19.
4. Le spese di cui al precedente comma 3, lettere da d. a g., in quanto strettamente connesse alla gestione del percorso formativo durante il periodo di emergenza sanitaria, sono giustificate, alla data di emanazione della presente procedura, dalla proroga dello stato emergenziale al 31 dicembre 2021² e sono in ogni caso ammissibili esclusivamente fino alla chiusura di tale periodo straordinario.
5. La sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività corsuali è calcolata tramite l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in particolare le tabelle standard di costi unitari, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. UE 1303/2013, definite dall'Autorità di Gestione del PO FSE nell'apposito documento "Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma", di cui al PD 670/2020. In tale documento sono state definite apposite UCS denominate "UCS Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico" utili al finanziamento di "percorsi di *leFP* o in ogni caso rivolti prioritariamente a giovani minorenni finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale" e che risultano pertanto applicabili all'iniziativa di cui trattasi.

² Articolo 1 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)

6. L'UCS di cui al precedente comma, pari a **128,00 euro/ora**, è comprensiva di tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione e all'erogazione dell'intervento formativo, secondo i vincoli di realizzazione previsti dalla scheda azione. Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.22 - UCS Formazione obbligo scolastico e formativo" del piano finanziario del progetto: la determinazione della sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività corsuali deve risultare a progetto quale moltiplicazione dell'UCS per il totale complessivo delle ore previste dal corso (ore teoria + ore stage). Nel caso in cui sia prevista la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi, deve essere esposta un'unica UCS, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 punto A- commi 2 e 3.
7. Sono inoltre considerate ammissibili e remunerabili le attività legate ai processi di riconoscimento di crediti formativi così come disciplinati dall'apposita Direttiva approvata con DGR 1940/2004³. Il processo di riconoscimento può essere attivato, su richiesta dei singoli allievi:
- a. in fase di ammissione al percorso formativo, al fine di consentire l'accesso ai soggetti di cui al precedente art. 4 lettera iii. (*crediti di ammissione*) ovvero per mettere in valore apprendimenti già acquisiti in contesti formali, non formali o informali e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (*crediti in ingresso*);
 - b. nel corso della realizzazione del percorso formativo, per mettere in valore apprendimenti acquisiti successivamente all'avvio del percorso ma in altri contesti (formali, non formali o informali) e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (*crediti in itinere*).
8. Le attività connesse al riconoscimento di crediti sono remunerate con le seguenti modalità:
- a. le attività di assistenza individuale sono rimborsate tramite l'applicazione del costo unitario di cui alla Misura 1.C del PON IOG 2014IT05M9OP001, così come definite dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017, che prevedono il riconoscimento di un'UCS del valore di 35,50 € per ogni ora di attività svolta. Sono rimborsate, per ciascun destinatario a favore del quale sia necessario attivare la procedura, al massimo 10 ore di attività di cui al massimo 8 erogate in presenza del destinatario e al massimo 2 per le attività di back office (assistenza indiretta). Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.2 - Orientamento" del piano finanziario del progetto;
 - b. nel caso in cui il progetto formativo individualizzato definito in esito al processo di riconoscimento crediti di ammissione al percorso evidenzii debiti formativi, intesi come contenuti oggetto di approfondimento e valutazione di apprendimento,

³ Si precisa che tali attività sono considerate remunerabili distintamente ed in aggiunta rispetto all'UCS prevista per la realizzazione delle attività corsuali (commi 4 e 5 del presente articolo) in ragione del fatto che, nell'ambito dell'elaborazione della succitata UCS, le attività connesse al riconoscimento crediti non erano previste in alcuno dei progetti selezionati a formare il campione utilizzato e nei relativi piani finanziari non risulta essere valorizzata alcuna voce attinente tale attività.

devono essere assicurate all'allievo attività formative individuali, aggiuntive rispetto al monte ore previsto dal percorso, così come previsto dalla "Direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale, in attuazione dell'art. 19, comma a) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7" di cui alla DGR 1940/2004. Tali attività vengono remunerate tramite l'applicazione del costo unitario di cui alle Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del PON IOG 2014IT05M9OP001 con particolare riferimento all'attività "*Progettazione ed erogazione di attività formativa individuale, addizionale al percorso di studio intrapreso*", così come definite dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017. In tal caso viene ammesso il riconoscimento di un'UCS ora corso pari a 73,13 €/h oltre alla corrispondente UCS ora/allievo di 0,80 €, per un massimo di 60 ore a partecipante. Nello svolgimento di tali attività devono essere rispettate le stesse procedure ed assicurati i medesimi adempimenti previsti per le attività di docenza ordinaria. Tali UCS sono da valorizzare all'interno delle voci "B.2.32 - UCS Attività di recupero PON IOG" "B.2.26 - UCS ora allievo PON IOG" del piano finanziario del progetto.

9. Con riferimento all'esame finale per il conseguimento del diploma professionale viene ammesso un rimborso, per ciascuna commissione di certificazione, pari al massimo a euro 3.000,00, che sono riconosciuti a costo reale ai sensi delle "Disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 2287/2021. Tali spese sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.6 - Esami" del piano finanziario di ciascuno dei due corsi di indirizzo da prevedere nell'articolazione del progetto.
10. L'Amministrazione regionale ha intrapreso con la deliberazione della Giunta n. 103/2021 il complessivo processo di revisione del Sistema regionale di certificazione delle competenze definito con la precedente DGR 2712/2009. Tale revisione è tesa in prima battuta ad aggiornare l'articolazione del sistema e le disposizioni conseguenti rispetto al panorama normativo nazionale e comunitario di riferimento ed è improntata a principi di massima semplificazione dei processi e delle procedure sottesi al fine di ridurre gli oneri a carico dei soggetti coinvolti e garantire una risposta chiara ed efficiente alle istanze dei cittadini. Sulla base di quanto sopra indicato, la SRRAI si riserva di applicare agli esami finali previsti e alla relativa rendicontazione delle spese disposizioni diverse rispetto a quanto indicato al precedente comma 9, laddove le disposizioni derivanti dalla revisione del sistema di certificazione dovessero risultare migliorative rispetto a quelle ad oggi in uso, sia dal punto di vista dei beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi sia per i destinatari dei percorsi. A tale scopo si procederà con formale atto dirigenziale nel quale verranno definite le nuove disposizioni applicabili e le conseguenti eventuali modifiche progettuali.
11. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 7, comma 3 delle Disposizioni derogatorie di cui al PD n. 5130/2020 ed in considerazione delle misure previste dagli specifici Protocolli di sicurezza connessi all'emergenza epidemiologica in atto ed applicabili al settore professionale

afferre alla figura di riferimento del percorso, possono essere riconosciute a costo reale e per un massimo di euro 5.000,00 a progetto, le spese necessarie a fornire gli allievi di dispositivi di protezione individuale: si considerano ammissibili su tali voci esclusivamente i DPI obbligatori e specifici per la realizzazione delle attività di cui trattasi e non già previsti dal Protocollo di regolamentazione della formazione professionale vigente. Tale limite massimo di spesa è riferito esclusivamente ai dispositivi specifici di cui al presente comma: non sono da ricomprendersi per il calcolo del massimale, pertanto, le mascherine chirurgiche fornite a titolo di DPI di cui al successivo comma 158.

12. La tipologia di spesa di cui al precedente comma è riconosciuta a costo reale, in linea con quanto disciplinato dall'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 e in ottemperanza ai vincoli posti dal Regolamento (UE) 1304/2013 (art. 14, comma 4) e trova collocazione all'interno della voce del piano finanziario "B.2.8 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata" del/i quadro/i corso di pertinenza dell'attività nell'ambito della quale è previsto l'utilizzo dei DPI.
13. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 4 delle Disposizioni derogatorie, la sovvenzione relativa all'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa è riconosciuta mediante l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in particolare le tabelle standard di costi unitari (UCS), ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. UE 1303/2013, definite dall'Autorità di Gestione del PO FSE nell'apposito documento "Definizione di unità di costo standard per le spese di sanificazione negli enti di formazione", approvato con PD n. 3541/2020.
14. L'UCS di cui al precedente comma è pari a euro 1,50 per ogni ora di lezione svolta in presenza e trova collocazione all'interno della voce del piano finanziario "B.2.19. - Altre spese (mediante Opzioni di semplificazione di costo)" del/i quadro/i corso di pertinenza dell'attività nell'ambito della quale è prevista l'effettuazione della sanificazione/igienizzazione. Tali attività quotidiane, aggiuntive a quelle ordinarie il cui rimborso è già previsto nella metodologia di calcolo dell'UCS di cui al comma 5, sono finalizzate ad igienizzare/sanificare gli ambienti anche più volte al giorno e comunque prima dell'inizio dell'attività formativa. Le modalità di svolgimento dell'igienizzazione/sanificazione deve avvenire nel rispetto delle indicazioni vigenti e riportate, alla data di emanazione della presente procedura, nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021"⁴.

⁴ "Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni in microfibra, inumiditi con acqua e sapone. Si può ridurre ulteriormente il rischio utilizzando, subito dopo la pulizia con acqua e sapone, una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita in acqua allo 0,1% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici tenendo in considerazione il tipo di materiale, facendo attenzione al corretto utilizzo e alle procedure d'uso per ogni superficie da pulire (fare riferimento alle Indicazioni per

15. In applicazione di quanto previsto dall'art. 66 della l.r. 8/2020 e dall'art. 7, comma 6 delle Disposizioni derogatorie, la sovvenzione per l'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche di FAD è riconosciuta mediante l'applicazione di somme forfettarie previste dall'art. 67, par. 1, lett. c del Regolamento (UE) n. 1303/2013, definite dall'Autorità di gestione del PO FSE nell'apposito documento "Definizione di somme forfettarie per le spese di dotazione strumentale degli enti di formazione al fine di implementare le metodologie didattiche FAD", approvato con PD n. 5130/2020.

16. Le somme forfettarie di cui al comma precedente sono riconoscibili solo nel caso in cui sia effettivamente attivata attività di FAD e coprono le seguenti tipologie di spesa a cui corrisponde una diversa somma forfettaria:

Tipologia di spesa	Somma forfettaria
<p>Attrezzature informatiche e strumenti informatici (device): PC notebook, completi di software di sistema e dotati di hardware necessario per connessione in rete mobile.</p> <p>È ricompresa in questa tipologia anche l'ulteriore strumentazione eventualmente necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.) per gli alunni disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità di accesso all'attività didattica a distanza</p>	375,00 €
<p>Connettività dati mediante rete cellulare: connessione con tecnologia UMTS/HSDPA o superiore, oppure mediante ponte radio (sistemi Wi-Max o Hiperlan), oppure connessione satellitare</p>	100,00 €
<p>Licenze Software applicativo e soluzioni FAD (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Microsoft Office 365, Google Suite, WeSchool, ...)</p>	69,00 €

Le somme sopra riportate possono essere applicate singolarmente, in forma combinata o complessivamente, fino ad una spesa massima per allievo pari a 544,00 €.

17. Tali somme forfettarie trovano collocazione all'interno della voce del piano finanziario "B.2.9: Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata (mediante Opzioni di semplificazione di costo)" del quadro corso relativo alle attività comuni del gruppo classe. In considerazione della tipologia di iniziativa e dei destinatari, nel rispetto dei vincoli definiti dalla metodologia di approvata con il PD n. 5130/2020, la fornitura delle attrezzature potrà in ogni caso essere assicurata ad un massimo del 30% degli allievi avviati (prendendo a riferimento la cifra intera al netto di decimali) e fino ad un massimo di euro 3.000,00 a progetto.

18. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 5 delle Disposizioni derogatorie, la sovvenzione relativa all'acquisto di mascherine chirurgiche, a titolo di DPI, da distribuire agli

l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento, del Ministero della Salute n.0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-P)."

allievi che svolgono attività di stage, è riconosciuta mediante l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in particolare le tabelle standard di costi unitari (UCS), ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. UE 1303/2013, definite dall'Autorità di Gestione del PO FSE nell'apposito documento "Definizione di unità di costo standard per le spese di acquisto dei dispositivi di protezione individuale negli enti di formazione", approvato con PD n. 3541/2020.

19. L'UCS di cui al precedente comma è pari a euro 0,125 per ogni ora di stage svolta da ciascun singolo allievo e trova collocazione all'interno della voce del piano finanziario "B.2.8: Utilizzo di materiale di consumo per l'attività programmata (mediante Opzione di semplificazione di costo)" del quadro corso relativo alle attività comuni del gruppo classe, nell'ambito del quale è prevista l'imputazione dello stage. In fase di inserimento di tale voce nel piano finanziario, il beneficiario deve indicare "1" nella colonna "Ore/Unità" e il totale dell'importo richiesto nella colonna "Costo orario/Unitario", senza dettagliare il singolo importo dei fattori che hanno portato al totale.
20. Il costo complessivo massimo finanziabile per progetto, così come definito dalla scheda azione allegata al presente Avviso, NON include il finanziamento degli sostegni economici connessi all'attivazione dei contratti di apprendistato previsti nell'ambito delle Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'art. 43 del d.lgs. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati all'acquisizione del diploma professionale" di cui alla DGR 1418/2020: laddove ricorresse la necessità, l'Amministrazione regionale garantisce la copertura finanziaria di tali interventi utilizzo di risorse assegnate dallo Stato e specificatamente dedicate al sistema di IeFP e all'apprendistato.

6. VINCOLI DI PROGETTAZIONE

La scheda azione allegata al presente Avviso (All. n. 1) e il relativo allegato "Caratteristiche vincolanti", che costituiscono parte integrante del presente Avviso, definiscono le ulteriori caratteristiche vincolanti che dovranno essere rispettate in sede di presentazione e di attuazione dell'intervento.

7. DURATA DELL'OPERAZIONE

1. Il percorso formativo deve avere una durata pari a 1.000 ore ad allievo.
2. La calendarizzazione delle attività deve rispettare in via preferenziale il calendario scolastico stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per l'anno scolastico 2021/2022, fatto salvo l'avvio del corso che deve essere attestato entro la fine di novembre 2021 o in data ancora successiva, a seguito dell'adozione da parte della SRRAI di apposito atto di proroga.

3. Il termine dell'operazione, coincidente con la conclusione dell'esame finale, deve essere attestato entro il 31 dicembre 2022, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di ulteriori 6 mesi massimi in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui alla DGR n. 1420/2020.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intende avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro il termine per la presentazione dei progetti di cui al successivo art. 11, a depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento relativo all'accREDITAMENTO viene svolta in conformità con quanto disposto dalle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accREDITAMENTO.
3. Il mancato possesso del requisito di accREDITAMENTO è causa di decadenza del contributo.

9. SOGGETTI ATTIVI E RAGGRUPPAMENTI

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di raggruppamenti/partenariati operativi attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti e normati dall'art. 4 delle Direttive regionali.
2. In caso di partenariati operativi specifici è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato.
3. In caso di raggruppamenti, il soggetto capofila dovrà essere individuato chiaramente e sarà il referente unico nei confronti della SRRAI e dovrà essere autorizzato in particolare a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;

d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.

4. Non è ammessa la presentazione per lo stesso soggetto di progetti come singolo proponente e come componente di raggruppamento/partenariato operativo.
5. È facoltà del soggetto beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione, per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili e in casi eccezionali, la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di soggetti delegati, secondo quanto previsto agli artt. 52 e 53 delle Direttive regionali.
6. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI, a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
7. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato ovvero tra il soggetto beneficiario e gli altri soggetti attivi.

10. COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DI ALTRI SOGGETTI PROMOTORI

1. Il soggetto beneficiario deve collaborare nella realizzazione del progetto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto stesso: la collaborazione riguarderà tutte le fasi di realizzazione del percorso formativo (progettazione, monitoraggio, attuazione) e comprenderà inoltre l'impegno a collaborare nella sensibilizzazione e promozione del contratto di apprendistato di 1° livello, al fine di favorire l'inserimento di allievi apprendisti nel singolo gruppo classe. Le modalità di collaborazione ed il dettaglio delle attività previste devono essere esplicitati in uno specifico Protocollo da sottoscrivere prima della presentazione del progetto e da allegare alla Richiesta di finanziamento di cui al successivo articolo 13..
2. È facoltà dell'Organismo di formazione, in aggiunta al Protocollo di cui al comma precedente, accompagnare la presentazione delle proposte progettuali con l'adesione di uno o più promotori, intesi come soggetti espressione di attori e bisogni della collettività locale. L'adesione, finalizzata a favorire il radicamento degli interventi sul territorio, deve essere documentata da una lettera di intenti sottoscritta dal legale rappresentante e indicante le motivazioni del sostegno apportato.
3. La partecipazione al progetto in qualità di promotore, in quanto tale, non comporta l'assunzione di oneri e responsabilità nell'attuazione del progetto. Qualora il promotore realizzi parti di progetto, si applicano nei suoi confronti le disposizioni in materia di delega di attività.

4. In considerazione dell'attivazione dei percorsi nell'ambito del sistema duale e della volontà dell'Amministrazione regionale di promuovere l'apprendistato di 1° livello, l'attestazione di disponibilità all'attivazione di contratti di apprendistato da parte di imprese del settore di riferimento del percorso comporta l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione delle proposte progettuali, così come definito al successivo articolo 15 c. 3. La disponibilità deve essere dimostrata tramite la presentazione di specifiche lettere di dichiarazione di interesse da parte delle singole imprese.

11. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. La scadenza per la presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento è fissata per **le ore 12.00 del giorno 1° ottobre 2021**: la valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all'art. 15 verrà avviata successivamente alla scadenza sopra citata.
2. Il procedimento di valutazione delle iniziative si concluderà al massimo entro 30 giorni.

12. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISPREG2014”, previa procedura di Accounting al sistema. Il formulario dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
2. In caso di progetti presentati da raggruppamenti è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - a. Per i raggruppamenti già costituiti: atto notarile di costituzione ovvero scrittura privata autenticata.
 - b. Per i raggruppamenti non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, che deve assumere tra l'altro le funzioni indicate al precedente articolo 9 comma 3.
3. Vista l'articolazione dell'intervento che prevede la presenza di due indirizzi distinti nell'ambito di una stessa classe, il beneficiario è tenuto a compilare:
 - a. Un quadro attività relativo alle parti comuni del percorso che verranno svolte congiuntamente da tutti gli allievi della classe perché relativi alle competenze di base o perché ritenuti trasversali rispetto agli indirizzi previsti. In tale quadro sono

- da prevedere inoltre le attività di alternanza realizzate secondo la modalità dello stage e le eventuali attività di alternanza svolte in comune dall'intero gruppo classe;
- b. Un quadro attività per ciascuno degli indirizzi previsti dal progetto nel quale inserire tutte le parti del percorso che si prevede di svolgere in sottogruppo a seconda del titolo in esito. Nei quadri di indirizzo sono da inserire esclusivamente le attività di alternanza diverse dallo stage che comportano la realizzazione di attività diversificata rispetto alla figura professionale di riferimento. Nella compilazione di tali quadri il beneficiario deve spuntare obbligatoriamente l'indicazione della previsione di un esame finale indicando come tipologia "Qualifica e diploma professionale (leFP)" e nel campo "Qualifica" la dicitura della figura professionale (e indirizzo) di riferimento: l'esito dell'esame finale deve di conseguenza essere registrato in fase di attuazione nel relativo documento presente sul sistema SISPREG2014.
4. Al formulario dovrà essere obbligatoriamente allegato il documento *"Riepilogo articolazione modulare - IV° anno leFP"*, reso disponibile all'interno del sistema SISPREG2014: all'interno di questo documento il beneficiario inserisce indicazioni circa l'articolazione modulare del percorso con specifiche relativamente alle modalità realizzative. È facoltà del beneficiario identificare quote di attività che possano essere erogate alternativamente in presenza o a distanza, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle conseguenti eventuali difficoltà di gestione del gruppo classe in presenza.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTAZIONE

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui al precedente articolo, il soggetto beneficiario invia, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento".
2. La "Richiesta di finanziamento":
 - deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto beneficiario ovvero del soggetto capofila del raggruppamento costituito o da costituire;
 - deve pervenire entro le ore 12 del giorno di scadenza.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €) la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che dovrà essere annullata dal soggetto beneficiario e dallo stesso conservata.
4. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. n. 1 alla Richiesta di Finanziamento) resa dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente (soggetto capofila in caso di raggruppamenti), ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante, tra l'altro, il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente Avviso;
- b) *in caso di progetti presentati da raggruppamenti costituiti o da costituire*, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. n. 2 alla Richiesta di Finanziamento), resa dal legale rappresentante/procuratore di ciascun altro soggetto componente il raggruppamento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante
- I. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente Avviso
 - II. l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali o regionali.
- c) *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione resa dal legale rappresentante che il soggetto è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99 (All. N. 3 alla Richiesta di Finanziamento). Tale dichiarazione, presentata da tutti i soggetti coinvolti nel progetto non accreditati (proponente capofila ed eventuali componenti di raggruppamento), va resa anche se negativa;
- d) *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati e per i soggetti per i quali viene richiesta una delega in fase di presentazione della proposta progettuale*, dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (All. N. 4 alla Richiesta di Finanziamento). Tale dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti coinvolti nel progetto non accreditati (proponente capofila ed eventuali componenti di raggruppamento);
- e) per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative:
- i. dichiarazione attestante la disponibilità per tutta la durata del percorso di due aule ad uso esclusivo della capienza minima di 12 allievi situate sul territorio regionale, nella quale sia indicata la localizzazione e se già ricomprese tra le sedi oggetto di accreditamento ordinario o di leFP;
 - ii. dichiarazione attestante la disponibilità per tutta la durata del percorso di laboratori idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale;
 - iii. documentazione attestante la localizzazione, le planimetrie, il layout e le strumentazioni a disposizione per i laboratori;
 - iv. dichiarazione di impegno a garantire, per il periodo legato all'emergenza sanitaria in atto, per tutti i locali utilizzati le disposizioni previste nell'ambito

del vigente Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi;

f) protocollo di collaborazione scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto proponente e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto, nel quale siano esplicitate dettagliatamente le attività e le modalità di coinvolgimento delle associazioni nelle diverse fasi del progetto: progettazione, monitoraggio e realizzazione dei percorsi, oltre che la sensibilizzazione e la promozione congiunta del contratto di apprendistato di 1° livello;

g) ogni altra documentazione utile alla valutazione dell'istanza.

5. Tutte le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere firmate digitalmente ovvero sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, sarà cura del soggetto proponente/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.

6. Le dichiarazioni rese dal soggetto ammesso al finanziamento sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

14. AMMISSIBILITÀ A VALUTAZIONE

1. L'istruttoria di ammissibilità, tesa a verificare il rispetto dei requisiti formali previsti dall'*Avviso* e dalla scheda azione, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione, di cui al successivo articolo 15.

2. I progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 11 del presente Avviso;
- presentati da soggetto ammissibile;
- compilati sull'apposito formulario;
- completi delle informazioni richieste;
- corredati dalla relativa Richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo, e da ogni altra documentazione richiesta, secondo le modalità previste all'art. 13.

3. Il Nucleo di Valutazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 7 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.

15. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato dal Dirigente della SRAI.
2. I progetti presentati e risultati non conformi ai vincoli definiti nel presente *Avviso* e nella scheda azione sono esclusi dalla valutazione tecnica.
3. La valutazione tecnica dei progetti, ai fini della formazione della graduatoria finale, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)":
 - 1) COERENZA ESTERNA (fino a 40 punti)
 - a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 30 punti):
 - descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto
 - definizione del target di intervento
 - prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto
 - connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi
 - b) giudizio di coerenza strategica e integrazione (fino a 10 punti)
 - coerenza con il quadro programmatico e normativo
 - valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione, con riferimento anche alle azioni poste in campo per la promozione dell'apprendistato di 1° livello
 - 2) COERENZA INTERNA (fino a 50 punti)
 - a) qualità progettuale (fino a 30 punti)
 - chiarezza e articolazione degli obiettivi
 - chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica
 - congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione
 - adeguatezza delle risorse umane che si prevede di coinvolgere
 - qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili
 - disegno progettuale complessivo
 - b) significatività della proposta (fino a 15 punti)
 - impatti sull'ambiente e sostenibilità
 - pari opportunità e non discriminazione
 - parità tra uomini e donne

c) economicità (fino a 5 punti)

- congruità e correttezza in termini di coerenza con le UCS e più in generale rispetto alla correttezza delle voci di preventivo e di congruenza di bilancio della proposta progettuale in relazione ai limiti massimi di spesa indicati. Con riferimento a questo item, è facoltà del Nucleo, in caso si riscontrino anomalie, procedere ad una rideterminazione dei costi.
- elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in termini di servizi aggiuntivi

3) **PREMIALITÀ CONNESSE ALLA COERENZA DELL'OPERAZIONE CON I PRINCIPI GUIDA PER LA SELEZIONE PREVISTI DAL PO FSE** (fino a 10 punti)

- a) Qualità ed efficacia di eventuali specifiche attività previste e tese a contribuire alla riduzione del fallimento formativo (fino a 5 punti)
- b) Incisività ed efficacia di eventuali azioni previste che coinvolgano i partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate (fino a 5 punti).

4. I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.
5. Il Nucleo procede in ultima istanza alla verifica della correttezza del preventivo presentato, avendo la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi. In caso di tagli, il soggetto beneficiario è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

16. APPROVAZIONE GRADUATORIE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione, identificando il progetto ritenuto idoneo e finanziabile e dando atto degli eventuali altri progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - verifica la regolarità contributiva del soggetto beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare la SRRAI non potrà procedere all'assegnazione;
 - acquisisce le informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la SRRAI provvede a darne comunicazione tramite PEC al soggetto beneficiario, trasmettendo

contestualmente il modello di atto di adesione che dovrà essere debitamente sottoscritto e, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, riconsegnato, attraverso il sistema informativo SISPREG2014, entro 30 giorni naturali consecutivi e comunque prima della data di avvio delle attività progettuali, pena la revoca del finanziamento.

4. Nel caso di operazioni assegnate a raggruppamenti non ancora costituiti, la costituzione dovrà avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo.
5. L'avvio delle attività rivolte ai partecipanti deve essere garantito, anche in deroga all'art. 62, comma 2 delle Direttive e salvo le eventuali proroghe definite all'art. 7 comma 2, entro la fine del mese di novembre 2021, pena la decadenza del contributo.

17. ADEMPIMENTI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La realizzazione dell'attività finanziata deve rispettare quanto previsto dalle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" di cui al Provvedimento dirigenziale n. 5543/2019, fatte salve le deroghe espressamente indicate nel presente Avviso e nell'allegata scheda azione.
2. Il beneficiario, con riferimento al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:
 - a. deve garantire il rispetto di quanto previsto dal vigente Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi;
 - b. deve adottare, laddove previsto, le stesse modalità gestionali previste da norme o disposizioni statali o regionali per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in tema di attivazione di modalità didattiche che prevedono un'alternanza di formazione in presenza e a distanza tese a garantire il distanziamento sociale e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari.
3. La gestione dei progetti e di tutti gli adempimenti ad essi connessi dovrà avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC e sarà cura del soggetto beneficiario, laddove previsto, recuperare i dati non inseriti nel momento in cui il sistema sarà disponibile.
4. Il beneficiario dovrà assicurare inoltre l'implementazione e il costante aggiornamento dei dati relativi agli allievi anche sul Sistema Informativo Alunni (SIAL) della Sovrintendenza agli Studi.

5. I partecipanti alle iniziative dovranno compilare le schede di iscrizione su formato cartaceo: sarà cura del soggetto beneficiario caricare i dati delle schede di iscrizione pervenute all'interno del sistema informativo SISPREG2014 prima dell'avvio delle attività formative.
6. I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare gli interventi conformemente alle indicazioni fornite nella scheda azione e a quanto previsto nel progetto approvato.
7. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati.

18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo approvato avviene secondo quanto disciplinato all'art. 108 delle Direttive regionali ed è operata con riferimento alla singola annualità del percorso. Il beneficiario può pertanto optare per:
 - a. l'erogazione in un'unica soluzione, a saldo. In tal caso l'erogazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 109 delle Direttive regionali, avviene successivamente alla conclusione delle operazioni di verifica del rendiconto finale: la SRRAI, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del verbale definitivo di controllo su SISPREG2014, procede a comunicare al beneficiario l'importo che quest'ultimo deve includere nella domanda di pagamento (al netto di eventuali importi da recuperare dal beneficiario stesso per altri progetti di competenza della SRRAI). Il beneficiario, sulla base dell'importo riconosciuto, procede alla presentazione della domanda di pagamento a mezzo PEC alla SRRAI;
 - b. l'erogazione, in aggiunta all'erogazione del saldo calcolato sulla base degli esiti del controllo di primo livello operato sul rendiconto finale, di acconti, secondo quanto previsto al successivo comma.
2. Con riferimento alla possibilità di erogare acconti nel corso dell'attuazione del progetto, come richiamato al precedente comma 1. lettera b., il beneficiario può richiedere un acconto pari al massimo all'80% del valore complessivo dell'operazione, subordinato alla sottoscrizione dell'atto di adesione. Tale erogazione è in ogni caso subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura dell'importo richiesto, nei termini e con le modalità definite al comma 6 dell'art. 108 delle Direttive regionali.

3. Preliminarmente ad ogni erogazione la SRRAI provvede ad effettuare le verifiche inerenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, attivando, se del caso, l'intervento sostitutivo così come previsto all'art. 31 comma 8bis della legge 98/2013.
4. Le modalità di gestione, riconoscimento ed erogazione degli ulteriori finanziamenti inerenti l'inserimento di allievi apprendisti all'interno dei gruppi classe sono disciplinate nelle Disposizioni di cui alla DGR 1418/2020.

19. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

1. Il riconoscimento della sovvenzione relativamente ai progetti di cui al presente Avviso avviene di norma secondo quanto disposto dalle Direttive regionali, con l'applicazione delle specificazioni e delle deroghe riportate nel presente Avviso.
2. Per quanto attiene i costi di cui alle lettere da d. a g. del precedente articolo 5 comma 3, derivanti dalla gestione del percorso formativo durante lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, prorogata ad oggi fino al 31/12/2021, si precisa che questi costi possono essere riconosciuti qualora riferiti ad attività svolte nel corso del periodo di vigenza delle Disposizioni derogatorie, ossia fintantoché avrà vigenza il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi", ad oggi approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1113/2020.

A. Riconoscimento ore corso

1. Sono considerate "ore corso" tutte le ore di teoria, così come definite all'art. 69 comma 2 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo. Non sono quindi da includere le ore di stage, mentre le attività di alternanza svolte con modalità diverse dallo stage sono da ricomprendere nel calcolo delle "ore corso".
2. In caso di suddivisione del gruppo classe in sottogruppi possono essere riconosciute tante UCS quante sono le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti, esclusivamente se:
 - a. per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso
 - b. la suddivisione è funzionale all'erogazione di attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l'una all'altra, come ad esempio l'insegnamento della religione cattolica e le attività didattiche alternative alla religione.

3. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica e della conseguente necessità di assicurare il distanziamento fisico previsto dalle disposizioni per il contrasto e il contenimento del contagio, ai sensi quanto previsto dall'art. 6 delle Disposizioni derogatorie è ammessa, in aggiunta a quanto previsto al precedente comma e a seguito di specifica autorizzazione in sede di presentazione del progetto, la suddivisione della classe in sottogruppi alle seguenti condizioni:
- a) nel caso di attività d'aula, se il gruppo classe (o il gruppo di indirizzo) è composto da almeno 15 partecipanti, l'erogazione dell'attività in presenza può avvenire suddividendo la classe in massimo 2 sottogruppi. Sono rimborsate le UCS relative a ciascuno dei due sottogruppi per un totale di ore di aula pari al massimo al 30% delle ore previste per tale segmento. La suddivisione del gruppo classe per un numero maggiore di ore può essere prevista a progetto e autorizzata in sede di valutazione o essere oggetto di richiesta e di autorizzazione in sede di realizzazione, ma in tal caso viene rimborsata un'unica UCS;
 - b) nel caso di attività di laboratorio, il sottogruppo deve essere composto da un minimo di 5 partecipanti. Sono riconosciute le UCS relative al 100% delle ore svolte da ciascuno dei sottogruppi. Si precisa che per "laboratorio" si intende uno spazio didattico nel quale sono presenti specifici strumenti e attrezzature che l'allievo utilizza per trasformare un sapere teorico in una competenza strutturata, sperimentando concretamente mansioni e tecniche proprie del profilo professionale in esito al percorso. Con riferimento alle postazioni di lavoro, queste possono essere organizzate per una fruizione individuale ovvero per l'effettuazione di processi lavorativi condivisi da più allievi.
4. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo, moltiplicando il numero di "ore corso" effettivamente svolte per l'UCS di riferimento, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e salvo l'applicazione delle decurtazioni previste dall'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali ed in particolare ai numeri 12, 17, 24, 26 e 35, e di quanto previsto al successivo comma.
5. Le UCS relative alle ore corso possono essere riconosciute esclusivamente se sono rispettati i limiti definiti dalla scheda azione e nella singola proposta progettuale con riferimento alle fasce di docenza. In caso di non conformità sono applicate le seguenti decurtazioni:

Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali e non classificabili in alcuna delle fasce previste	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee
--	---

<p>Mancato rispetto della distribuzione delle ore per fascia di docenza (così come prevista dal progetto approvato o modificato a seguito di autorizzazione) tramite utilizzo di docenti di fascia inferiore e rendicontazione di ore in fascia C superiore al 30% del monte ore previsto. Il mancato rispetto può derivare anche da un errato inquadramento operato dal beneficiario, come richiamato al punto 6 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.</p>	<p>Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte in eccedenza sulle fasce</p>
--	---

6. In considerazione del carattere sperimentale dell'azione finanziata, non si applicano le decurtazioni previste ai punti 1 e 2 dell'art. 114 comma 5.

7. Con riferimento alla decurtazione prevista al punto 22 dell'art. 114 delle Direttive regionali, relativa alle modifiche progettuali effettuate senza autorizzazione/comunicazione, è ammissibile, senza l'applicazione della sanzione prevista, uno scostamento tra quanto previsto a progetto e quanto effettivamente realizzato anche senza autorizzazione/comunicazione nel limite massimo del 3% del monte ore previsto per le ore corso. Tale scostamento deve derivare dall'improvvisa necessità di sostituire docenti del percorso senza poter fare ricorso ad un docente che possa affrontare parti di attività e/o contenuti previsti dal progetto. Tale deroga si rende necessaria in considerazione dell'impossibilità di sospendere l'attività formativa e di procedere alla riconvocazione degli allievi data la loro possibile minore età e la particolare organizzazione didattica dei percorsi. Sarà in ogni caso cura del beneficiario garantire che le attività didattiche vengano riprogrammate affinché gli allievi raggiungano il livello minimo di competenza connesso con l'attività non svolta: tale riprogrammazione formerà oggetto di specifica richiesta di autorizzazione alla SRRAI. La richiesta si intenderà accolta in assenza di osservazioni entro 10 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il beneficiario non proceda alla richiesta, la summenzionata sostituzione dei docenti sarà considerata non conforme alle ordinarie procedure richieste per le modifiche progettuali e quindi soggetta alla decurtazione di cui al succitato punto 22 dell'art. 114 delle Direttive regionali.

B. Riconoscimento ore stage

1. Con riferimento alle attività di stage, la determinazione del contributo spettante è calcolata tenendo conto della media aritmetica delle ore frequentate dagli allievi validi al termine del percorso (frequenza minima pari al 70% del monte ore complessivo), prendendo a riferimento quanto previsto nella sottostante tabella:

Percentuale media di frequenza degli allievi validi rispetto al monte ore previsto	Ore riconosciute rispetto a monte ore previsto
Tra il 100% e l'80%	100%
Tra il 79,99% e il 70%	90%
Tra il 69,99% e il 60%	80%
Tra il 59,99% e il 50%	70%
Tra il 49,99% e il 40%	60%
Tra il 39,99% e il 30%	50%
Tra il 29,99% e il 20%	40%
Sotto al 20%	0%

In ragione delle modalità di rendicontazione delle ore di stage sopra richiamate, si precisa che la media aritmetica delle ore frequentate dagli allievi validi deve essere esposta all'interno dell'applicativo SISPREG2014 nella relativa Voce di spesa del piano finanziario, distintamente dalle ore di teoria rendicontate sulla voce medesima. In sede di caricamento di tale voce, per la parte inerente lo stage, occorre inserire nel campo note la dicitura "Rilevazione relativa all'attività di stage" al fine di poterla distinguere dalle ore di teoria.

2. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 9, 13, 14 e 18 di cui all'art. 114 delle Direttive regionali.

C. Riconoscimento ore di assistenza individuale finalizzata al processo di riconoscimento crediti

1. Il rimborso delle attività di assistenza individuale (diretta e indiretta) nell'ambito dei processi di riconoscimento crediti è calcolato quale prodotto tra le ore effettivamente realizzate per ciascun singolo allievo e l'UCS applicabile, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e nel caso in cui siano attestate le condizioni di cui ai successivi commi.
2. Le ore effettuate in presenza dell'allievo dovranno essere comunicate preventivamente alla SRRAI e tracciate su registri obbligatori vidimati dall'Amministrazione regionale che verranno sottoscritti sia dall'allievo che dal tutor di credito, mentre le ore di assistenza indiretta dovranno risultare da tabelle riepilogative delle attività realizzate firmate dal tutor di credito e delle altre risorse che intervengono nel processo e sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato.
3. Il tutor di credito incaricato deve possedere le competenze tecniche previste dalla disciplina vigente: il suo CV, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, unitamente ad un documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico, deve essere allegato in fase di attuazione del progetto in SISPREG2014 nell'area dedicata alle Figure professionali.

4. L'erogazione di attività da parte di soggetti privi dei requisiti previsti comporta il non riconoscimento delle UCS corrispondenti.

D. Riconoscimento ore di formazione aggiuntiva erogata in relazione ai progetti individualizzati elaborati in esito a processi di riconoscimento crediti

Il riconoscimento delle UCS relative (UCS ora/corso e UCS ora/allievo) avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce. L'erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell'ambito delle Direttive regionali e deve essere effettuata da docenti in possesso delle caratteristiche almeno di fascia C, pena il mancato riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee.

E. Riconoscimento dei costi reali relativi alle spese relative all'esame finale e ai DPI obbligatori

1. Per quanto concerne le tipologie di spesa sopra richiamate, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta sulla base dei costi realmente sostenuti dal soggetto beneficiario. I costi per essere considerati ammissibili devono essere:
 - pertinenti e imputabili all'operazione
 - corrispondenti a pagamenti effettuati
 - riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
 - comprovabili (nel caso di DPI, deve essere presente la ricevuta di consegna agli allievi)
 - legittimi
 - contabilizzati
 - contenuti nei limiti autorizzati
 - documentati con giustificativi.
2. Relativamente a tali spese, sono applicate inoltre le sanzioni identificate al numero 27 di cui all'art. 114 delle Direttive regionali.

F. Riconoscimento dei costi relativi all'igienizzazione/sanificazione quotidiana

1. Con riferimento a tali costi, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta mediante l'applicazione di una UCS da applicarsi per ogni ora di lezione svolta in presenza, così come comprovato dai relativi registri obbligatori.
2. Come previsto dall'art. 7, comma 4 delle Disposizioni derogatorie, ai fini del riconoscimento del contributo per i costi derivanti dall'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di

svolgimento dell'attività formativa, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

- a. foglio firma per ogni sanificazione compilato da chi ha svolto l'attività e controfirmato dal coordinatore/direttore dei corsi/Rappresentante Legale del beneficiario;
- b. contratto stipulato con l'impresa di pulizia in caso di affidamento a terzi;
- c. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa esterna o del beneficiario nel caso di impiego di personale interno, attestante lo svolgimento completo del servizio e la coerenza con il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 e la restante normativa in materia.

G. Riconoscimento dei costi per l'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche di FAD

1. Tali costi aggiuntivi, come disciplinato dall'art. 66 della l.r. 8/2020 e dall'art. 7, comma 6 delle Disposizioni derogatorie e sulla base di quanto stabilito dal PD 7465/2020, sono riconosciuti ai beneficiari che hanno in gestione percorsi formativi in corso di svolgimento durante la fase di emergenza, con attivazione di FAD, come risultante dai registri e dalle richieste trasmesse alla SRRAI ai sensi delle FAQ.
2. Le attrezzature informatiche dovranno essere fornite dal beneficiario in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del percorso formativo agli allievi che in fase di avvio di ciascun corso ne facciano motivata richiesta.
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare nei confronti di tutti i destinatari la disponibilità della strumentazione necessaria per la realizzazione di attività di didattica digitale a distanza e la possibilità di concederla in comodato d'uso gratuito ove ve ne sia l'effettiva necessità.
3. Ai fini del riconoscimento del contributo, in sede di rendiconto il beneficiario deve produrre:
 - a. il contratto di acquisto di attrezzature, licenze e traffico dati e documenti che ne attestino la ricezione. Tali documenti devono essere allegati sul SI SISPREG2014, secondo quanto indicato al successivo comma;
 - b. la ricevuta di consegna agli allievi, da allegare sul SI SISPREG2014 nella sezione "Documenti".
4. Ai fini dell'inserimento sul sistema SISPREG2014 della rendicontazione di tali costi, si precisa che deve essere inserito un unico documento di pagamento nella cui compilazione occorre seguire il procedimento sottoindicato:
 - a. nel campo "Documento" e nel campo "Estremi pagamento" indicare il valore "Altro";
 - b. nel campo "Allegato" allegare quanto richiesto al precedente comma 3 lettera a.

H. Riconoscimento dei costi per l'acquisto di mascherine chirurgiche, a titolo di DPI, per gli allievi che svolgono attività di stage

1. Con riferimento a tali costi, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta mediante l'applicazione di una UCS da applicarsi per ogni ora di stage svolta da ciascun singolo allievo, come comprovato dai registri obbligatori.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo dei suddetti costi, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:
 - a) i documenti comprovanti la spesa e le relative quietanze di pagamento;
 - b) la ricevuta di consegna agli allievi.
3. Con riferimento alla registrazione delle UCS di cui alla presente lettera H. nei pagamenti sul SI SISPREG2014, si precisa che, al pari di quanto stabilito per il caricamento del preventivo del piano finanziario in sede di presentazione della proposta progettuale, il beneficiario deve inserire quale "Importo unitario UCS" l'importo complessivo che intende rendicontare sulla voce di pertinenza e quale "Totale ore/unità - Rilevazione" il numero "1".

I. Decurtazioni generali

1. Oltre a quanto indicato alle precedenti lettere da A a H del presente articolo e a quanto previsto ai numeri 3, 4, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30 e 34 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali, si applicano le seguenti sanzioni/decurtazioni:

Ammissione al corso di uno o più allievi privi dei requisiti richiesti	Applicazione di una sanzione pari all'1% del finanziamento complessivamente riconosciuto al termine dell'operazione <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 5)</i>
La stessa persona ricopre il ruolo di direttore o coordinatore e di tutor	Le ore di tutoraggio svolte dalla persona che ha ricoperto ruoli incompatibili non sono conteggiate ai fini dell'attestazione del numero minimo di ore di tutoraggio previsto a progetto e utilizzato ai fini dell'applicazione della sanzione n. 34 di cui all'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 31)</i>

2. Non trovano invece applicazione, in quanto non coerenti con la tipologia e le finalità dell'attività prevista, le sanzioni/decurtazioni riportate ai numeri 7, 8, 10, 11, 15, 25, 32, 33 e 36 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

20. TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il soggetto beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi SIE e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, oltre a sottostare ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

21. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRRAI si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - a. difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato, con esclusivo riferimento ai contenuti e senza che sia intercorsa formale autorizzazione da parte della SRRAI;
 - b. mancata attivazione della classe in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni;
 - c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - d. revoca dell'accreditamento;
 - e. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 - f. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - g. mancata riconsegna dell'atto di adesione o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'art. 16 dell'Avviso.
2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari dei corsi, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

22. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal soggetto beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

23. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il soggetto beneficiario deve attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 821/2014 e dalle Direttive regionali.

24. TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è la Struttura Politiche della Formazione (Dirigente responsabile Carla Stefania Riccardi).

26. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019 e dalle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 12 aprile 2019 e ss.mm.ii.

27. INFORMAZIONI

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it, nelle pagine dedicate agli operatori del sistema di leFP sul canale "Lavoro" e nelle pagine dedicate al PO FSE sul canale "Europa".

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Politiche della Formazione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".